

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 10 DEL 03-07-17

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE DI SEGRETARIA COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di luglio, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

GHEZZI VALERIANO	P	MECOZZI GIANNA	P
ANSELMI GIOVANNI	P	BOROVAS PANDELIS	P
BERNABEI MARIA SIMONETTA	A	POLENTINI PIERINO	A
POMPEI MATTEO	P	ANSELMI SIMONE	P
MINETTI LEONARDO	A	BOCCIONI BRUNO	A
PERETTI EMANUELE	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Consigliere Minetti Leonardo esce definitivamente dall'Aula del Consiglio. I presenti sono 7.

Il Sindaco propone la proroga della convenzione di Segreteria Comunale, terminata il 30 giugno 2017, fino al 31 dicembre 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23 settembre 2016, con la quale è stata approvata la convenzione fra i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Pieve Torina, Montefalcone Appennino e Massa Fermana, per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale, con Penna San Giovanni Capo-convenzione;

CONSIDERATO che la presente convenzione ha cessato di efficacia il 30 giugno 2017;

VALUTATA la possibilità di prorogare la convenzione di Segreteria Comunale fino al 31 dicembre 2017, su proposta del Segretario titolare;

FATTO RILEVARE che il Comune di Monte San Martino ha invariate le 8 (otto) ore settimanali;

CONSIDERATO che:

A) nel vigente assetto normativo è riconosciuta alle Amministrazioni Comunali, nel rispetto del principio di autonomia e dei principi fondamentali dell'ordinamento, la possibilità di reperire attraverso valutazioni discrezionali, modelli, assetti organizzativi, strutturali e della gestione che siano sempre più idonei al raggiungimento dei loro fini istituzionali;

B) per quanto riguarda la specifica materia delle convenzioni di segreteria, il principio dell'autonomia degli Enti locali ha piena attuazione nella previsione contenuta nell'articolo 30 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale, all'interno delle varie forme associative, consente la stipulazione di convenzioni fra Comuni;

RICHIAMATE in particolare le seguenti disposizioni:

1- l'articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), il quale testualmente recita: *"I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria"*;

2- l'articolo 98, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita: *"I Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia."*;

VISTO il nuovo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Penna San Giovanni (*Ente capo-convenzione*), Monte San Martino, Pieve Torina, Montefalcone Appennino e Massa Fermana, composto di 12 (dodici) articoli;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in particolare, la deliberazione n. 46/2005 del 12 aprile 2005, recante disciplina per la costituzione delle convenzioni di segreteria;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 0000485- E(P) del 24 marzo 2015, avente per oggetto: “*Convenzioni per l'ufficio di segreteria*”;

RISCONTRATA la rispondenza della convenzione proposta ai requisiti previsti dalle richiamate norme;

CONSIDERATO che la soluzione garantisce il funzionamento del servizio e consente risparmi di spesa;

VISTA la competenza deliberativa del Consiglio Comunale in materia, a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- i preventivi pareri favorevoli riguardo alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, rispettivamente resi dal Responsabile del servizio interessato e di ragioneria, riguardo alle loro competenze, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e del successivo articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 7 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati 7 presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE ED APPROVARE la premessa alla narrativa dichiarandola parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2) DI PROROGARE fino **al 31 dicembre 2017**, la convenzione per la gestione associata della Segreteria Comunale fra Penna San Giovanni, Monte San Martino, Pieve Torina, Montefalcone Appennino e Massa Fermana, nel testo che si compone di 12 (dodici) articoli, si allega alla presente deliberazione e ne fa parte integrante.

3) DI DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione della presente convenzione per conto del Comune che legalmente rappresenta.

4) DI DARE DECORRENZA alla proroga dall'**1 luglio 2017** (giorno seguente la scadenza della precedente convenzione), a sanatoria degli atti sin qui posti in essere dal Segretario Comunale che ne assume la titolarità.

5) DI RILEVARE che conformemente alla richiamata Circolare 485 del 24 marzo 2015, la presente convenzione è classificata di Classe IV, essendo la popolazione del Comune capofila di Penna San Giovanni inferiore a 3.000 abitanti.

6) DI FINANZIARE i costi della retribuzione dovuta al Segretario Comunale con le disponibilità previste negli appositi stanziamenti di bilancio.

7) DI RENDERE, con la stessa votazione riportata in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNI DI

PENNA SAN GIOVANNI - MONTE SAN MARTINO, PIEVE TORINA,
MONTEFALCONE APPENNINO E MASSA FERMANA

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Pieve Torina, Montefalcone Appennino e Massa Fermana. – Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n..... del.....

L'anno 2017 (duemila diciassette), il giorno ____ (____), del mese di ____ (____) alle ore ____, in Penna San Giovanni, presso Civica Residenza Municipale

Sono presenti

1) **la dott. sa Maria Giulia Minicuci**, la quale interviene al presente atto in qualità di Commissario Prefettizio del Comune di Penna San Giovanni, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, e in esecuzione della deliberazione del Commissario, assunta con i poteri del Consiglio n.....del....., allegata al presente atto sotto la Lettera A) – Codice Fiscale dell'Ente 83002570436;

2) **il Sig. Valeriano Ghezzi**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – Legale rappresentate - del Comune di Monte San Martino, e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n____del____, allegata al presente atto sotto la Lettera B) - Codice Fiscale dell'Ente 83002470439;

3) **il dott. Alessandro Gentilucci**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – Legale rappresentante del Comune di Pieve Torina, e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n____del____, allegata al presente atto sotto la Lettera C) - Codice Fiscale dell'Ente 81000190439;

4) **il Sig. Rossi Adamo**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – Legale rappresentante del Comune di Montefalcone Appennino, e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n____del____, allegata al presente atto sotto la Lettera D) - Codice Fiscale /Partita Iva dell'Ente 00357180447;

5) **il Sig. Caraceni Gilberto**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – Legale rappresentante del Comune di Massa Fermana, e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n____del____, allegata al presente atto sotto la Lettera E) - Codice Fiscale /Partita Iva 00380940445.

I presenti

PREMETTONO

A) che l'articolo 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, recante "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, c. 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevede che i Comuni le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali possono, anche nell'ambito di ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

B) che l'articolo 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, precisa che le suddette convenzioni devono stabilire i modi di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario,

determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione, i reciproci obblighi e garanzie;

C) che è intento delle Amministrazioni Comunali di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Pieve Torina, Montefalcone Appennino e Massa Fermana, ricomprese nella stessa Sezione regionale dell'Agenzia, avvalersi della facoltà prevista dalla normativa indicata e dall'articolo 98, comma 3, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, stipulando fra esse la presente convenzione di Segreteria;

D) che la scelta di convenzionare il servizio è motivata da criteri logici ed esigenze organizzative, funzionali al miglior andamento della Pubblica Amministrazione;

E) che la presenza di un unico Segretario consente un risparmio della spesa a beneficio dell'economicità dell'azione amministrativa, posta a fondamento dall'articolo 1, comma 1, della legge 07.08.1990, n. 241, recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*"

Per quanto premesso, le parti sopra individuate con la presente scrittura privata valevole a ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – (Oggetto e finalità)

1-I Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Pieve Torina, Montefalcone Appennino e Massa Fermana, stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, avvalendosi dell'opera di un solo Segretario.

ARTICOLO 2 – (Comune Capo-convenzione - Classe della convenzione di segreteria)

1- Il Comune di Penna San Giovanni è Ente capo-convenzione del servizio associato.

2- Presso detto Comune sono depositati gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale.

3-Conformemente alla Circolare n. 485 del Ministero dell'Interno del 24/03/2015, la presente convenzione è classificata di IV Classe, avendo il Comune capofila una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

ARTICOLO 3 – (Nomina e revoca del Segretario)

1- Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale è attribuito al Sindaco del Comune Capo-convenzione di Penna San Giovanni, il quale vi darà seguito in intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

2 -Le decisioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario e l'applicazione degli istituti contrattuali, saranno assunte con atto formale Sindaco del Comune Capo-convenzione, in accordo con gli altri Sindaci.

3 -E' fatta salva la possibilità per ogni singola Amministrazione di conferire al Segretario funzioni aggiunte a quelle previste dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d), del d.lgs. 267/2000.

ARTICOLO 4 – (Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario)

1 -Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare la

presenza del Funzionario in ciascun Ente per un numero di ore legato alle dimensioni demografiche, alla struttura organizzativa e alle complessità problematiche esistenti.

2- L'orario di servizio, di 36 (trentasei) ore settimanali, è ripartito nel modo seguente:

- A- Comune di Penna San Giovanni: 8 (otto) ore settimanali
- B- Comune di Monte San Martino: 8 (otto) ore settimanali
- C- Comune di Pieve Torina: 6 (sei) ore settimanali
- D – Comune di Montefalcone Appennino: 6 (sei) ore settimanali
- E – Comune di Massa Fermana 8 (otto) ore settimanali

3- Il calendario di lavoro nei singoli Comuni sarà determinato di comune accordo tra i Sindaci, sentito il Segretario Comunale.

4 -Il calendario potrà essere modificato per necessità di servizio.

5 -Qualora ricorrono particolari esigenze, il Segretario Comunale dovrà prestare la sua opera oltre il numero di ore indicate nel precedente comma, sempre nei limiti previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro.

ARTICOLO 5 – (Stato giuridico e trattamento economico del Segretario)

1 -Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono determinati dal contratto collettivo di lavoro in conformità all'articolo 97, comma 6, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

2 -A norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001, sottoscritto il 16.05.2001, spetta al Segretario Comunale una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% (venticinque per cento) della retribuzione complessiva in godimento di cui all'articolo 37, comma 1, da a) a e), del medesimo C.C.N.L.

3 -Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, sarà adeguato automaticamente alle decorrenze e ai valori fissati dai precetti dei futuri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

4 -Al Segretario Comunale, con riferimento all'art. 42 del C.C.N.L. 1998/2001, sottoscritto il 16.05.2001, è altresì attribuito un compenso annuale, denominato "*Retribuzione di risultato*", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso, finanziato con risorse aggiuntive di bilancio, sarà liquidato separatamente dalle 5 (cinque) Amministrazioni convenzionate, per un importo complessivo non superiore al 10 per cento (*diconsì dieci per cento*) del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa.

ARTICOLO 6 – (Rimborso spese di viaggio)

1 -Al Segretario Comunale spetta un'indennità chilometrica pari a 1/5 (un quinto) del costo della benzina per ogni chilometro per recarsi con il proprio automezzo da uno all'altro dei Comuni convenzionati, ai sensi del Decreto - Prot. n. 25402, adottato dal Presidente dell'Unità di Missione del Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Nazionale del 17/05/2011.

2 -Tali spese saranno rimborsate separatamente dai Comuni di destinazione degli accessi.

3 -Nessun rimborso spetta per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

ARTICOLO 7 – (Forme di consultazione)

1 -Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi fra i Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la

puntuale esecuzione della presente convenzione.

2 -Le iniziative che emergeranno da detti incontri dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Consigli dei Comuni convenzionati qualora determinino modifiche alla presente convenzione.

3 -Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire agli altri Comuni le informazioni necessarie al controllo del servizio.

4 -Ogni segnalazione concernente il servizio, da farsi alla Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

ARTICOLO 8 – (Durata e cause di scioglimento)

1 -La presente convenzione decorre dalla data di assunzione in servizio del Segretario titolare.

2 -Sino a questa data è ferma la situazione esistente presso ciascuno dei Comuni aderenti.

3-La presente convenzione ha durata fino al **31 dicembre 2017**.

4 -La presente convenzione può essere anticipatamente risolta, oltre che per scadenza naturale, per una delle seguenti cause:

a) risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni convenzionate;

b) recesso unilaterale di ciascuna delle Amministrazioni convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione della deliberazione medesima agli altri Comuni convenzionati.

5 -La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti per un periodo da concordare.

6-Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, il Segretario titolare potrà assumere la titolarità della segreteria anche in un Comune diverso da quello Capo-convenzione.

7- Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura – U.T.G – di Ancona -Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica e il trattamento economico del Segretario.

ARTICOLO 9 – (Rapporti finanziari)

1 -I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

2- La spesa relativa al trattamento economico del Segretario è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune, definite al precedente articolo 4, comma 3. E' a carico di ogni Comune, nello stesso rapporto, ogni onere economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari Comunali.

3- Il Comune di Penna San Giovanni, Capo-convenzione, eroga le competenze spettanti al Segretario e i relativi oneri contributivi.

4- I Comuni convenzionati verseranno la quota della spesa a loro carico in rate mensili posticipate, scadenti non oltre la 1^a decade del mese successivo e su presentazione di prospetto annuale dei costi previsti da parte del Comune capo-fila, che trasmetterà inoltre ogni 3(tre) mesi il consuntivo delle spese sostenute, ai fini dell'eventuale conguaglio.

5 -I rimborsi per spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Enti, saranno a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale le prestazioni sono state eseguite.

6 -Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

7 -Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 267/2000, l'onere sarà assunto del Comune interessato.

ARTICOLO 10 – (Ferie- congedi -aspettative)

1 -Le assenze del Segretario per ferie, congedi ordinari e straordinari e aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L e previa intesa con i Comuni convenzionati.

2-La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è richiesta dal Sindaco del Comune capo- convenzione ed è regolata dalle disposizioni dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ARTICOLO 11 – (Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

ARTICOLO 12 – (Rinvio e norme finali)

1 -Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli Statuti e dei Regolamenti dei Comuni associati, in quanto compatibili.

2- La presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei Consigli Comunali interessati, sarà inviata in copia autentica alla Prefettura di Ancona - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Penna San Giovanni, lì

Il Commissario Prefettizio del Comune di
del Comune di
Penna San Giovanni
Martino
(dott. ssa Maria Giulia Minicuci)
(P.I.Valeriano Ghezzi)

Il Sindaco
Monte San

Il Sindaco del Comune di
del Comune di
Pieve Torina
Montefalcone Appennino
(dott. Alessandro Gentilucci)
Adamo)

Il Sindaco

(Rossi)

Il Sindaco del Comune di
Massa Fermana
(Geom. Gilberto Caraceni)

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 2837

li, 02/08/2017

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 02/08/2017

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2017

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE